

Repertorio n. 5277

Raccolta n. 3237

**ATTO COSTITUTIVO DI**

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**E DI PROMOZIONE SOCIALE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove luglio duemilaventi

**29 luglio 2020**

in Milano, piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, nel mio studio.

Avanti a me Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:

= **Claudio Cesare Alfredo Marco Nicola CERIANI**, nato a Milano il 24 febbraio 1963, domiciliato a Milano, piazza Maria Adelaide di Savoia n. 1, codice fiscale CRN CDC 63B24 F205B,

= **Stefano VENTURI**, nato a Bologna il 22 giugno 1963, domiciliato a Bologna, via Pietro Pomponazzi n. 16, codice fiscale VNT SFN 63H22 A944B,

= **Edoardo PACIA**, nato a Como il 25 giugno 1963, domiciliato a Como, via San Martino n. 6, codice fiscale PCA DRD 63H25 C933Z,

= **Orazio GRANATO**, nato a Ragusa l'11 giugno 1968, domiciliato a Milano, via Uberto Visconti di Modrone n. 36, codice fiscale GRN RZO 68H11 H163L,

= **Carlo Leone Giacomo MERANI**, nato a Milano il 23 giugno 1963,

**REGISTRATO  
ALL'AGENZIA DELLE  
ENTRATE  
Direzione Provinciale I  
di Milano**

il 06/08/2020

al n. 57315

Serie 1T

Versati € 200,00

domiciliato a Torino, via Conte Giambattista Bogino n. 16, codice fiscale MRN CLL63H23 F205J,

= **Francesca BERTINETTI**, nata a Pesaro il 27 settembre 1987, domiciliata a Milano, via Lodovico il Moro n. 57, codice fiscale BRT FNC 87P67 G479X,

= **Sabrina MAGNI**, nata a Sesto San Giovanni (MI) il 4 aprile 1965, domiciliata a Milano, piazza Maria Adelaide di Savoia n. 1, codice fiscale MGN SRN 65D44 I690A,

= **Fabrizio FRAVIA**, nato a Milano il 29 aprile 1965, domiciliato a Milano, via Polibio n. 9, codice fiscale FRV FRZ 65D29 F205V,

= **Gianni Luca BLEGI**, nato a Milano il 6 settembre 1961, domiciliato a Milano, via Archimede n. 22, codice fiscale BLG GNL 61P06 F205Q,

= **Fabio Carlo Marcello BOCCHIOLA**, nato a Milano il 5 febbraio 1964, domiciliato a Milano, via Giulio Ceradini n. 24, codice fiscale BCC FCR 64B05 F205L,

= **Alessandro SANTAMBROGIO**, nato a Lecco il 15 dicembre 1964, domiciliato a Como, via Giuseppe Ferrari n. 14, codice fiscale SNT LSN 64T15 E507A, e

= **Nicolò FONTANA RAVA**, nato a Milano il 26 settembre 1967, domiciliato a Milano, via Fratelli Bronzetti n. 15, codice fiscale FNT NCL 67P26 F205E.

Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

convengono e stipulano quanto segue.

**Art. 1**

I signori **Claudio Cesare Alfredo Marco Nicola CERIANI, Stefano VENTURI, Edoardo PACIA, Orazio GRANATO, Carlo Leone Giacomo MERANI, Francesca BERTINETTI, Sabrina MAGNI, Fabrizio FRAVIA, Gianni Luca BLEGI, Fabio Carlo Marcello BOCCHIOLA, Alessandro SANTAMBROGIO e Nicolò FONTANA RAVA** costituiscono un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, senza scopo di lucro denominata:

**"YOUSPORT - A.S.D. - A.P.S."**.

(di seguito anche l'"Associazione").

Una volta che la Riforma del Terzo Settore avrà trovato piena applicazione e l'Associazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovrà introdurre nella denominazione la locuzione "Ente del Terzo Settore" o alternativamente l'acronimo "ETS".

**Art. 2**

L'Associazione ha sede in **Milano**. L'indirizzo della sede è:  
**via Tommaso Salvini n. 5.**

**Art. 3**

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, a favore dei propri associati o di terzi. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di pubblicità degli atti e dei registri, democraticità, uguaglianza dei di-

ritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

L'Associazione in particolare ha per oggetto l'attività di interesse generale di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in genere, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la formazione, la conoscenza e la pratica delle attività sportive, anche al fine di favorire l'integrazione e l'inclusione di persone con varie fragilità. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- svolgere attività di organizzazione, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti, strutture ed attrezzature sportive e dei servizi connessi, bar, ristoranti, aree di ristoro, strutture ricettive, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive;
- svolgere attività di organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive, culturali, assistenziali e ricreative;
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente,

in particolare quelle relative alla costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto della proprietà o del diritto di godimento di immobili, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati;

- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, tra cui attività di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con il decreto di cui all'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La loro individuazione è di competenza dell'organo amministrativo.

L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e in conformità con quanto previsto agli artt. 17, 18 e 36 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avva-

larsi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati in conformità con quanto previsto all'art. 36 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione si riserva l'iscrizione alla Federazione Sportiva o alla Disciplina Sportiva Associata o all'Ente di Promozione Sportiva aderente alle proprie finalità e al C.O.N.I., dichiarando sin d'ora l'accettazione incondizionata a tutte le disposizioni statutarie di questi ultimi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, e impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

**Art. 4**

L'Associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura dai Componenti.

**Art. 5**

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito dai contributi e dalle altre entrate indicati all'art. 4 dell'allegato statuto.

**Art. 6**

L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 8 e ss. dell'allegato statuto,

composto da cinque membri che vengono nominati, per i primi tre anni e quindi fino all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022, in persona dei signori:

- **Claudio Cesare Alfredo Marco Nicola CERIANI**, sopra generalizzato, quale Presidente,

- **Francesca BERTINETTI**, sopra generalizzata, quale Consigliere,

- **Fabrizio FRAVIA**, sopra generalizzato, quale Consigliere,

- **Angela MARCHISIO**, nata a Pieve di Teco (IM) il 2 novembre 1966, codice fiscale MRC NGL 66S42 G632U, quale Consigliere,

- **Giulio STRAFURINI**, nato a Milano, il 16 gennaio 2001, codice fiscale STR GLI 01A16 F205V, quale Consigliere,

tutti domiciliati presso la sede dell'Associazione.

I Consiglieri qui presenti, testé nominati, dichiarano di accettare la carica conferita loro.

Le suddette cariche sono attribuite a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione delle stesse.

La rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, il potere di straordinaria amministrazione.

**Art. 7**

Viene nominato un Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 9 dello statuto dell'Associazione con durata di tre anni, fino all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022, composto da cinque membri in persona dei signori:

- **Luigi SERIO**, nato a Palermo il 23 maggio 1964, codice fiscale SRE LGU 64E23 G273Q,

- **Luca MOLINARI**, nato a Codogno (MI) il 4 maggio 1966, codice fiscale MLN LCU 66E04 C816F,

- **Leorzio D'Aversa**, nato a Miglianico (CH) il 10 giugno 1968, codice fiscale DVR LRZ 68H10 F196V,

- **Samuele Piero ROBBIONI**, nato a Como il 26 agosto 1972, codice fiscale RBB SLP 72M26 C933D,

- **Annalisa Angelini**, nata a Perugia il 1° marzo 1973, codice fiscale NGL NLS 73C41 G478F,

tutti domiciliati presso la sede dell'Associazione.

Le suddette cariche sono attribuite a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione delle stesse.

#### **Art. 8**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria assunta ai sensi dell'art. 21 cod. civ.

#### **Art. 9**

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di

ogni anno; il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2020.

**Art. 10**

Il presente atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico dell'Associazione.

- I signori Stefano VENTURI, Edoardo PACIA, Orazio GRANATO, Carlo Leone Giacomo MERANI, Sabrina MAGNI, Fabrizio FRAVIA, Gianni Luca BLEGI, Fabio Carlo Marcello BOCCHIOLA, Alessandro SANTAMBROGIO e Nicolò FONTANA RAVA delegano i signori Claudio Cesare Alfredo Marco Nicola CERIANI e Francesca BERTINETTI, per l'apposizione delle sottoscrizioni marginali, ai sensi dell'art. 51 n. 12) l. not.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, sono affidati tutti i poteri necessari per eventualmente richiedere il riconoscimento della personalità giuridica della stessa, comprese eventuali modifiche dello statuto laddove venissero richieste dalle autorità competenti, nonché la successiva iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena lo stesso verrà istituito in ottemperanza al D.Lgs. 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai Componenti che lo approvano e con me lo sotto-

scrivono alle ore dodici e trenta minuti,.

Consta di tre fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non completati a mano da me Notaio, per nove facciate intere e questa sin qui.

F.TO: CLAUDIO CESARE ALFREDO MARCO NICOLA CERIANI

F.TO: STEFANO VENTURI

F.TO: NICOLÒ FONTANA RAVA

F.TO: GIANNI LUCA BLEGI

F.TO: FRANCESCA BERTINETTI

F.TO: SABRINA MAGNI

F.TO: ALESSANDRO SANTAMBROGIO

F.TO: EDOARDO PACIA

F.TO: CARLO LEONE GIACOMO MERANI

F.TO: FABRIZIO FRAVIA

F.TO: FABIO CARLO MARCELLO BOCCHIOLA

F.TO: GRANATO ORAZIO

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

Allegato "A" al repertorio n. 5277/3237

## **Statuto Associazione sportiva dilettantistica APS**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA**

##### **Articolo 1 – Denominazione**

È costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale con la denominazione: "YOUSPORT – A.S.D. – A.P.S."

Una volta che la Riforma del Terzo Settore avrà trovato piena applicazione e l'associazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovrà introdurre nella denominazione la locuzione "Ente del Terzo Settore" o alternativamente l'acronimo "ETS"

##### **Articolo 2 – Sede**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano.

A mezzo di specifica delibera dell'Organo amministrativo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale e operativa principale.

##### **Articolo 3 – Scopo, oggetto e durata**

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, a favore dei propri associati o di terzi. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di pubblicità degli atti e dei registri, democraticità, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

L'Associazione in particolare ha per oggetto l'attività di interesse generale di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in genere, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la formazione, la conoscenza e la pratica delle attività sportive, anche al fine di favorire l'integrazione e l'inclusione di persone con varie fragilità. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- svolgere attività di organizzazione, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti, strutture ed attrezzature sportive e dei servizi connessi, bar, ristoranti, aree di ristoro, strutture ricettive, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive;
- svolgere attività di organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive, culturali, assistenziali e ricreative;
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, in particolare quelle relative alla costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto della proprietà o del diritto di godimento di immobili, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, tra cui attività di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con il decreto di cui all'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La loro individuazione è di competenza dell'organo amministrativo.

L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e in conformità con quanto previsto agli artt. 17, 18 e 36 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati in conformità con quanto previsto all'art. 36 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione si riserva l'iscrizione alla Federazione Sportiva o alla Disciplina Sportiva Associata o all'Ente di Promozione Sportiva aderente alle proprie finalità e al C.O.N.I., dichiarando sin d'ora l'accettazione incondizionata a tutte le disposizioni statutarie di questi ultimi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, e impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La durata dell'Associazione è illimitata.

## **TITOLO II PATRIMONIO E BILANCIO**

### **Articolo 4 – Patrimonio**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di eventi e manifestazioni sportive culturali, assistenziali e ricreative;
- c) eredità, donazioni, legati ed erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi ad associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, e quindi diverse da quelle da quelle di interesse generale, svolte nei limiti statuari e di legge;
- h) entrate derivanti da attività di raccolta fondi e da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento;
- i) ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e ammessa ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – dall'eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, contributi, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione, avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 5 – Bilancio**

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione dell'Associazione e termina il 31 dicembre del relativo anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e presentato agli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, con facoltà di proroga di ulteriori sessanta giorni in caso di particolari e motivate ragioni.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione così che possa essere consultato da ogni associato

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale è sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati nei termini nell'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Associazione pubblica sul proprio sito internet le informazioni indicate all'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 nei casi previsti dal medesimo articolo.

### **TITOLO III ASSOCIATI**

#### **Articolo 4 – Associati**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche senza scopo di lucro, questi ultimi nei limiti di cui all'art. 35 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Sono associati i fondatori dell'Associazione.

#### **Articolo 5 - Ammissione**

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta all'organo amministrativo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Le associazioni, gli enti e le persone giuridiche senza scopo di lucro che intendano diventare associati dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e viene iscritto nel libro degli associati. In ogni caso, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La domanda si intende accettata nel caso in cui l'organo amministrativo, entro sessanta giorni dalla richiesta, non emetta e motivi la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e la comunichi all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di associato dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a frequentare, in tutto o in parte, impianti e locali dell'Associazione e a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate. L'associato è tenuto al pagamento del contributo associativo annuale, determinato

annualmente per l'anno successivo dall'organo amministrativo. Tale contributo non può in ogni caso mai essere restituito, è intrasmissibile e non rivalutabile. L'associato è altresì tenuto all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione nonché dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva o alla Disciplina Sportiva Associata o all'Ente di Promozione Sportiva a cui si iscriverà l'Associazione e del C.O.N.I..

#### **Articolo 6 – Perdita della qualità di associato – Recesso – Esclusione**

La qualità di associato si perde: per decesso, per recesso, per esclusione.

L'esercizio del diritto di recesso, che non comporta alcun onere per l'associato, deve essere comunicato da quest'ultimo per iscritto all'organo amministrativo che lo annota nel libro degli associati. L'esercizio del diritto di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

L'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione nonché dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva o alla Disciplina Sportiva Associata o all'Ente di Promozione Sportiva a cui si iscriverà l'Associazione e del C.O.N.I.;
- si renda moroso del versamento del contributo annuale per due anni consecutivi;
- abbia un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

La deliberazione presa in materia di esclusione deve essere comunicata all'associato destinatario mediante lettera raccomandata e deve essere motivata. L'associato interessato dal provvedimento può, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operante con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene decorsi venti giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'organo amministrativo.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **TITOLO IV**

#### **DECISIONI DEGLI ASSOCIATI, ASSEMBLEA**

##### **Articolo 7 – 7.1 Decisione degli associati: competenze – Diritto di voto**

L'assemblea degli associati in forma ordinaria:

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati nei casi previsti dal presente statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza nonché ogni qualvolta l'organo amministrativo o almeno un decimo degli associati lo reputi necessario.

L'assemblea degli associati in forma straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. In caso di associato minorenni, il voto sarà esercitato dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

#### *7.2 Forma delle decisioni*

Nei casi in cui sia imposto dalla legge e nei casi di assemblea straordinaria e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di associati che rappresentano almeno un terzo degli associati, le decisioni degli associati sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso in via elettronica a mezzo e-mail.

#### *7.3 Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto*

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli associati espresso per iscritto, l'organo amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, se nominati, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Sindaco Unico o del Collegio, se nominati, lo trasmette a tutti gli associati a mezzo e-mail. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo mediante comunicazione a mezzo e-mail. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli associati che trasmettono la comunicazione alla Società entro quindici giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli associati coincide con il giorno in cui perviene all'Associazione il consenso dell'associato occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata a mezzo e-mail, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione, a tutti gli associati, ai componenti dell'organo amministrativo e, al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, se nominati, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli associati unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) le osservazioni del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, se nominati;
- c) le generalità degli associati che hanno prestato consenso all'ordine del giorno deliberativo.

Le comunicazioni all'Associazione recanti l'espressione della volontà degli associati vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli associati.

#### *7.4 Convocazione dell'Assemblea*

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'organo amministrativo, o, in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da un altro amministratore, presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e dove si svolgono le attività dell'Associazione nonché mediante invio a mezzo e-mail spedita agli associati, agli amministratori e al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima dell'adunanza. La comunicazione deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per

una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

#### *7.5 Svolgimento dell'Assemblea*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dall'organo amministrativo o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere associato.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'Assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

#### *7.6 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione*

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione in videoconferenza o audioconferenza a cura dell'Associazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento degli associati. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

#### *7.8 Quorum*

L'Assemblea, in forma ordinaria e straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal codice civile in materia di associazioni senza fini di lucro.

## **TITOLO V AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 8 – 8.1 Struttura dell'Organo amministrativo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, la cui maggioranza è scelta tra gli associati e il cui numero viene stabilito con decisione dei medesimi.

Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. Tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla loro nomina, gli amministratori

devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. All'Organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

La revoca e la sostituzione sono decise dagli associati in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

L'Organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Possono ricoprire la carica di amministratore soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi;
- c) non essere stati assoggettati, da parte della Federazione Sportiva, della Disciplina Sportiva Associata, dell'Ente di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o degli organi di disciplina della Società a squalifica o sospensione per periodi superiori a tre mesi;
- d) non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti della Federazione Sportiva, della Disciplina Sportiva Associata, dell'Ente di Promozione Sportiva, del C.O.N.I.;
- e) non essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- f) avere un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Non possono essere nominati amministratori, e se eletti decadono dalla carica, coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata, se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno degli amministratori venga meno all'incarico, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella adunanza immediatamente successiva oppure l'Organo amministrativo può provvedere alla sostituzione, salvo ratifica dei soci nell'Assemblea immediatamente successiva. Il sostituito così nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo amministrativo. Nel caso in cui venga meno oltre la metà degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

### *8.2 Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto gli associati con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi dell'Associazione, a cura del Presidente, del Vice Presidente, ed ogni volta che uno degli Amministratori o il Sindaco Unico o due sindaci effettivi in caso di Collegio Sindacale, se nominati, ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto, anche a mezzo e-mail, almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta, anche a mezzo e-mail, almeno 24 ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico o i sindaci effettivi, in caso di Collegio Sindacale, se nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante ai fini della delibera.

### *8.3 Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto*

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci, se nominati, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispose l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, se nominati, onde consentire di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale se nominati, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo all'Associazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, anche a mezzo e-mail. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto all'Associazione entro cinque giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene all'Associazione il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco, se nominato, si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, se nominati;

d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti all'Associazione e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

#### **8.4 Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione**

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

#### **8.5 Poteri di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione – ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono – escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza degli associati.

#### **8.6 Rappresentanza e firma sociale**

La rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

## **TITOLO VI COMITATO SCIENTIFICO**

### **Articolo 9 – Comitato Scientifico**

L'Associazione nomina un Comitato Scientifico composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, non associati e che non ricoprono cariche sociali, il cui numero e la durata della carica viene stabilito con decisione della Assemblea.

I membri del Comitato Scientifico devono avere competenze pubblicamente riconoscibili come utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Comitato Scientifico, in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio, deve fornire agli associati una relazione avente funzione di indirizzo dell'attività dell'Associazione ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale. Il Comitato Scientifico ha altresì funzione consultiva del Consiglio di Amministrazione sulle decisioni che attengono al perseguimento dell'oggetto sociale.

## **TITOLO VII ORGANO DI CONTROLLO**

### **Articolo 10 – Sindaci e revisione legale dei conti**

L'Associazione nomina un Sindaco Unico ovvero un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nei casi e nei termini previsti dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il Presidente del Collegio è scelto dagli associati all'atto della nomina.

La retribuzione annuale del Sindaco Unico e dei Sindaci effettivi deve essere determinata per decisione degli associati all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per videoconferenza o teleconferenza con le stesse modalità e formalità stabilite nel presente statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale svolgono i compiti di cui all'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Per quanto qui non disciplinato il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale sono funzionanti e hanno i compiti previsti ai sensi di legge.

L'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti negli appositi registri, nei casi e nei termini previsti dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Per quanto qui non disciplinato, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale sono funzionanti e hanno i compiti previsti ai sensi di legge.

## **TITOLO VIII VOLONTARI**

### **Articolo 11 – Volontari**

È volontario dell'Associazione chi, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, eccezione fatta del rimborso di spese effettivamente sostenute, su presentazione dei giustificativi all'organo amministrativo che stabilisce modalità e tempistiche del rimborso. Sono vietati rimborsi spese forfettari. Per facilitare il rimborso, l'organo amministrativo può deliberare una lista di spese per le quali il rimborso è effettivamente richiedibile. Una volta deliberata questa lista, il volontario potrà avvalersi della possibilità di autocertificare le somme per le quali richiede il rimborso ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, nei limiti seguenti:

- spesa giornaliera di 10 €;
- spesa mensile di 150 €.

Per diventare volontario, il richiedente inoltra la richiesta all'organo amministrativo che la tratta entro trenta giorni. Al termine di questi trenta giorni, l'organo amministrativo comunica l'esito al richiedente, e qualora quest'ultimo sia negativo, comunica ugualmente i motivi della decisione. Il richiedente può, su richiesta all'Assemblea entro un termine di trenta giorni dalla ricezione dei motivi di rigetto, chiedere che quest'ultima si esprima sulla sua ammissione in qualità di volontario. L'Assemblea si esprime alla prima riunione successiva alla ricezione della richiesta. La decisione di quest'ultima è inappellabile.

Una volta approvata la richiesta di iscrizione del volontario, quest'ultimo, se svolge la propria attività in modo non occasionale, viene iscritto tempestivamente nell'apposito registro dall'organo amministrativo. Con l'iscrizione, il volontario diventa volontario dell'Associazione ed è obbligato a rispettarne lo statuto e i vari regolamenti, nonché di fruire di tutti i diritti derivanti da questo statuto e dalla legge. L'Assemblea, o l'organo amministrativo su delega di quest'ultima, può adottare un regolamento per i volontari, determinandone gli obblighi nonché i diritti.

Ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La polizza è identificata dall'organo amministrativo. In caso di convenzione con le amministrazioni pubbliche, i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Gli associati che esercitano attività di volontariato nell'ambito della loro qualifica da associato restano associati e la loro attività non è disciplinata da questo articolo. Tuttavia, dovranno ugualmente presentare, unitamente o separatamente dalla richiesta di adesione, il modulo per diventare volontario.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 12 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste dalla legge:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge;
- e) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste dalla legge per lo scioglimento, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione che risulterà dalla liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

### **Articolo 13 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

F.TO: CLAUDIO CESARE ALFREDO MARCO NICOLA CERIANI

F.TO: FRANCESCA BERTINETTI

F.TO: MATHIAS BASTRENTA